



**CUEIM**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai  
sensi degli artt. 6 e 7 del  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE**

Sede Legale: Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 – 37129 Verona

**Approvata REV 0 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2004  
Approvata REV 1 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 Aprile 2006 e con  
delibera dell'Assemblea del 9 Maggio 2006**

# SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b>	_____
<b>2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b>	_____
<b>3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	_____
<b>QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</b>	_____
3.1. Le linee guida delle Associazioni rappresentative di categorie	_____
3.2. I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi	_____
3.3. Elementi fondamentali del Modello	_____
3.4. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello	_____
<b>4. REATI</b>	_____
4.1. I reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione	_____
4.2. I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	_____
4.3. Reati societari	_____
4.4. Reati con finalità terroristiche	_____
4.5. Reati contro la personalità individuale	_____
<b>5. LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE</b>	_____
<b>6. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	_____
6.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	_____
6.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza	_____
<b>7. APPROCCIO METODOLOGICO</b>	_____
7.1. Le aree di rischio	_____
7.1.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	_____
7.1.2. Gestione del personale	_____
7.1.3.	_____
7.1.4. Gestione del contenzioso	_____
7.1.5. Bilancio e Rapporti istituzionali	_____
7.2. Impostazioni organizzative e gestionali a presidio delle attività sensibili	_____
7.2.1.	_____
7.2.2.	_____
7.2.3. Processo di Rendicontazione progetti	_____
7.2.4. Processo di Approvvigionamento di beni e servizi	_____
7.2.5.	_____
7.2.6.	_____
7.2.7.	_____
7.2.8.	_____
7.2.9.	_____
7.2.10.	_____
7.2.11. Processo Controllo di Gestione	_____
7.3. Organismo di Vigilanza	_____
7.3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	_____
7.3.2. Funzioni e poteri dell'ODV	_____
7.3.3. Attività di reporting dell'ODV	_____
7.3.4. Il flusso informativo verso l'ODV	_____
7.4. Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione	_____
7.5. Linee guida del sistema sanzionatorio	_____
7.5.1. Lavoratori dipendenti	_____
7.5.2. Membri del Consiglio di Amministrazione	_____
7.5.3. Collaboratori esterni	_____

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **1. PREMESSA**

Il presente documento è strutturato in due parti:

- una di carattere generale in cui si evidenzia il contenuto del Decreto Legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito "Decreto Legislativo 231") e, in particolare, i destinatari del disposto normativo, gli strumenti preventivi di natura organizzativa-gestionale di cui il CUEIM, come definito al paragrafo successivo, deve dotarsi al fine di esimersi dalle responsabilità previste dalla norma, le fattispecie di reato perseguite ed, infine, le sanzioni irrogabili;
- una di carattere speciale che rappresenta l'applicazione del disposto normativo al CUEIM.

## **2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Con il Decreto Legislativo 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse e vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero - sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale - purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto Legislativo 231 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (artt. 25 e *25bis* del Decreto Legislativo 231) e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316*ter* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640*ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316*bis* c.p.).

Successivamente, l'art.6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 attraverso l'art. *25bis* i reati di falsità nummarie.

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231 il successivo art. *25ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2623 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).

Nel proseguo, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta

a New York il 9 dicembre 1999) ha inserito nel Decreto Legislativo 231 l'art. 25<sup>quater</sup>, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione".

Da ultimo, la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, mediante l'inserimento dell'art. 25<sup>quinqes</sup>, ha inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600<sup>bis</sup> c.p.);
- pornografia minorile (art. 600<sup>ter</sup> c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600<sup>quater</sup> c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600<sup>quinqes</sup> c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

### **3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver "*adottato ed efficacemente attuato*", prima della commissione del fatto "*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento (Struttura organizzativa: Organigramma di dettaglio – *Area controllo di Gestione*).

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "*Organismo di vigilanza*");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

### **3.1. Le linee guida delle Associazioni rappresentative di categoria**

La prima Associazione di categoria che ha emanato "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" (ex art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231), è stata Confindustria (7 marzo 2002). I punti fondamentali di tali linee guida, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di rischio per evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
  - o codice etico;
  - o sistema organizzativo;
  - o procedure manuali ed informatiche;
  - o poteri autorizzativi e di firma;
  - o sistemi di controllo e gestione;
  - o comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in

- autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 61/2002. Conformemente al Modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Sulla rilevante questione sono intervenute anche altre Associazioni di categoria (ABI, ANIA, ANCE, ASSTRA) le quali ribadiscono i principi sopra elencati, seppur in relazione ai rispettivi ambiti di attività (bancario, assicurativo, edile e di trasporto).

Tutti i documenti sopra richiamati sono stati tenuti in considerazione della redazione del Modello volto a disciplinare il comportamento del CUEIM come meglio specificato di seguito.

### **3.2. I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi**

I Modelli si conformano all'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove l'ente collettivo – pacificamente incriminabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio – può ottenere una riduzione della sanzione se adotta ed attua un efficace *compliance program*, vale a dire un “programma che è stato ragionevolmente redatto, attuato ed imposto per prevenire e reprimere condotte criminose”.

A livello federale sono state emanate alcune linee guida per consentire ai giudici di valutare se la società ha predisposto un *compliance program* effettivo.

Queste linee guida (entrate in vigore nel novembre 1991) sono espressamente richiamate dalla Relazione governativa al Decreto Legislativo 231 e richiedono sette elementi minimi perché possa configurarsi un effettivo ed efficace programma di attuazione. Ci riferiamo ai seguenti:

1. Definizione di standard e procedure di comportamento.

L'organizzazione deve aver stabilito degli standard e delle procedure di *compliance*, rivolte al personale e ad altri mandatari, che siano ragionevolmente atte a ridurre la possibilità di condotte illegali.

2. Sorveglianza sul sistema.

Ad una o più persone di alto livello, appartenenti all'organizzazione, deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità agli standard ed alle procedure definite.

3. Vigilanza sul personale.

L'organizzazione deve aver esercitato sufficiente attenzione a non delegare rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio dell'ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali.

4. Comunicazione efficace.

L'organizzazione deve aver posto in essere un piano di informazione assicurando

la comunicazione a tutto il personale (e/o ad altri mandatari) attraverso la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spieghino in termini pratici cosa è richiesto.

5. Monitoraggio e reporting sui fenomeni rilevati (in forma protetta).

L'organizzazione deve aver adottato misure ragionevoli, volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e/o ad altri mandatari), ed introducendo e pubblicando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e/o ad altri mandatari) di riferire di casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni.

6. Meccanismi disciplinari.

Gli standard devono essere resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione.

7. Reazione adeguata in caso di violazioni.

Dopo aver scoperto una violazione, l'organizzazione deve aver compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di legge.

### **3.3. Elementi fondamentali del Modello**

Con riferimento alle esigenze individuate dal Decreto Legislativo 231 e sviluppate dalle Associazioni di categoria – e tenendo presente l'esperienza statunitense – i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:

- mappa delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi di protocolli in essere e definizione di eventuali implementazioni finalizzate con riferimento alle attività aziendali sensibili alla riduzione del rischio reato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 volti a definire la necessità di:
  - o osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
  - o improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  - o richiedere a tutte le imprese partecipate, ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del codice etico;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'organismo di vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficiace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### **3.4. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello**

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231) è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso.

## **4. REATI**

Si fornisce di seguito una descrizione sintetica dei reati la cui commissione da parte di dipendenti e collaboratori dell'Ente (rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) può determinare, al ricorrere dei presupposti del Decreto Legislativo 231, l'insorgenza della responsabilità amministrativa del CUEIM prevista dal citato Decreto.

### **4.1. I reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione**

Per i reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la concussione;
- la corruzione.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di conseguire o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario stesso un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

<p><i>317 c.p. Concussione.</i> — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>
--

Il reato di corruzione consiste, invece, in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme ai propri doveri (corruzione impropria). Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria tra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo; la differenza rispetto alla concussione è che quest'ultima presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio. — Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. — Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. — Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. — Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 c.p. Pene per il corruttore. — Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

322 c.p. Istigazione alla corruzione. — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra richiamati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322bis del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

- membri ed addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

#### 4.2. I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Per i reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la malversazione a danno dello Stato;
- l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- la truffa;
- la frode informatica.

Il reato di malversazione a danno dello stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono state erogate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese alla erogazione.

*316bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.* — Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

*316ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.* — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro Euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Con riferimento al reato di malversazione, occorre chiarire che, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire, non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata, quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 231, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui sia lo Stato o altro Ente Pubblico sia il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta.

*640 c.p. Truffa.* — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

*640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.* — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere, ecc.), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati tra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e non quella di frode informatica ex. art. 640 c.p.

*640ter c.p. Frode informatica.* — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema .

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

#### **4.3. Reati societari**

I reati societari sono illeciti che possono essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile della redazione dei documenti (cioè il Consiglio di

Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione).

Va sottolineato inoltre che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali.

È altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un potere discrezionale, anziché circoscritto.

In tutte le ipotesi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Nella diversa fattispecie di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o di partecipazioni realizzate nell'interesse dell'impresa) la responsabilità dell'Ente non potrà escludersi (ex. art. 5 Decreto Legislativo 231).

2621 c.c. False comunicazioni sociali. — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le

omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2623 c.c. Falso in prospetto. — Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. — I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2625 c.c. Impedito controllo. — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. — Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. — Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. — Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. — Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. — I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. — Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2637 c.c. Aggiotaggio. — Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati , ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari , è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero , ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti , in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

#### **4.4. Reati con finalità terroristiche**

Si tratta di alcune fattispecie previste dal codice penale (es. art. 270bis c.p., art. 280 c.p., art. 289bis c.p.), in leggi speciali e comunque commesse in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York, che obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto *“by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part”* al fine di:

- compiere un atto che rappresenti una offesa secondo la lista dei Trattati indicati in allegato alla Convenzione;
- compiere un atto voluto a provocare la morte o lesione ad un civile, ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire o di costringere un Governo o un'Organizzazione Internazionale a fare o a non fare qualcosa.

#### **4.5. Reati contro la personalità individuale**

600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. — Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

600bis c.p. Prostituzione minorile. — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 Euro a 554.937,00 Euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquemilacentosessantaquattro Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

600ter c.p. Pornografia minorile. — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 Euro a 258.228,00 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 Euro a 51.645,00 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549,00 Euro a 5.664,00 Euro.

600quater c.p. Detenzione di materiale pornografico. — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549,00 Euro.

600quinqes c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. — Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 Euro a 554.937,00 Euro.

601 c.p. Tratta di persone. — Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto

ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

## 5. LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE

Ai sensi del Decreto Legislativo 231, le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è

possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

## **6. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento**

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 individua un ulteriore requisito affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di vigilanza "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo della società che va posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. Autonomia e indipendenza: l'organismo di vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale.
2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
3. Continuità di azione: tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale, impone una presenza costante in azienda dell'organismo di vigilanza.

### **6.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza**

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte dall'organismo di vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'Organismo di vigilanza sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e l'aggiornamento continuo del Modello.

## **7. APPROCCIO METODOLOGICO**

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231 e delle linee guida emanate dalle Associazioni di categoria nonché degli standard internazionali di *compliance*, la costruzione del Modello ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) mappatura delle aree di rischio;
- 2) analisi dell'attuale Modello organizzativo, gestionale e di controllo ed individuazione dei principali punti di debolezza;
- 3) definizione degli interventi di adeguamento del Modello organizzativo e gestionale al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui al punto 1).

La mappatura delle aree di rischio ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare le attività a rischio/sensibili e i comportamenti per i quali è prevista una responsabilità del CUEIM ai sensi del Decreto Legislativo 231. A tal fine sono state effettuate le seguenti attività:

- a) Individuazione dei macro processi e delle attività svolte.
- b) Definizione dei macro processi e delle attività sensibili ai fini del Decreto Legislativo 231, assegnando a ciascuna un giudizio di rischiosità secondo il seguente schema:
  - ALTO se sussistono elevate possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio del CUIEM;
  - MEDIO se sussistono sufficienti possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio del CUIEM;
  - BASSO se sussistono minime possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio del CUIEM.

L'analisi dell'attuale Modello organizzativo, gestionale e di controllo ha lo scopo principale di valutare il sistema esistente all'interno del CUEIM e il suo eventuale adeguamento, secondo il criterio della capacità di contrastare efficacemente e/o di ridurre ad un livello accettabile i rischi di commissione dei reati ipotizzati. A tal fine, partendo dalla mappatura delle aree di rischio, si è proceduto a rilevare ed analizzare i vigenti sistemi di organizzazione, gestione e controllo a supporto di ciascun processo/attività critica (organigrammi, poteri e deleghe, procedure organizzative ed informatiche) al fine di individuare aree di miglioramento rispetto all'esigenza di prevenzione dei comportamenti illeciti ex. Decreto Legislativo 231.

Il disegno del Sistema organizzativo, gestionale e di controllo a presidio dei rischi/reati ha lo scopo principale di allineare i modelli esistenti ai requisiti del Decreto Legislativo 231. A tal fine sono state effettuate le seguenti attività:

1. predisposizione di un "Codice etico e di condotta";
2. definizione di un sistema sanzionatorio allineato a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 231;
3. definizione delle procedure di controllo a presidio del Modello organizzativo e di controllo;
4. individuazione delle strategie di comunicazione e diffusione del Modello;
5. previsione di meccanismi di aggiornamento periodico del Modello.

## **7.1. Le aree di rischio**

La ricostruzione delle aree di rischio, alla luce delle impostazioni normative, dei contributi offerti dalle Associazioni di categoria e dagli standard internazionali, si è basata sull'analisi della documentazione interna del CUEIM, integrata da informazioni acquisite direttamente dai dipendenti e dai collaboratori.

Da tale analisi le aree di attività in cui possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 sono:

1. gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. gestione fiscale;
3. gestione del personale;
4. gestione del contenzioso;
5. formazione del bilancio;
6. gestione dei rapporti istituzionali.

Con riferimento al punto 1), i rapporti del CUEIM con la Pubblica Amministrazione derivano sia da attività di ricerca scientifica cofinanziata che da prestazione di servizi di ricerca, sviluppo e formazione per la Pubblica Amministrazione in regime di convenzione.

La ricerca scientifica cofinanziata si sostanzia nello svolgimento di attività di ricerca che, in relazione agli obiettivi, alla metodologia utilizzata nonché alle ricadute di tale ricerca per il paese, vengono sostenute da parte dello Stato attraverso l'erogazione di un contributo finanziario.

Le prestazioni di servizi di ricerca, sviluppo e formazione per la Pubblica Amministrazione in regime di convenzione si sostanziano, invece, in accordi nell'ambito dei quali il CUEIM si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare specifiche attività a favore della Pubblica Amministrazione o di altri soggetti da quest'ultima indicati.

Relativamente al punto 5) assumono rilievo i reati societari ed in particolare la falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni, tutela del capitale, tutela del regolare funzionamento del CUEIM, tutela contro le frodi.

Le aree considerate ed i relativi rischi sono riportate nelle schede di seguito proposte.

### 7.1.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Attività Sensibile	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della predisposizione di gare pubbliche per l'acquisizione di commesse o l'ottenimento di finanziamenti – ricerca cofinanziata.
--------------------	---

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa	Induzione del funzionario pubblico a predisporre un bando di gara in modo tale che aggiudicatario non possa che risultare il CUEIM o le società da esso controllate e/o collegate.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	Amministrazione e Finanza (AF)	Approvvigionamento beni e servizi Gestione pagamenti Anticipi e Rimborsi
	Ottenimento di finanziamenti in violazione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione.	Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF Responsabile di Progetto (RP)	Assunzione del personale e/o collaboratori
	Induzione del funzionario pubblico a ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione necessaria.	Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi
	Alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione per la partecipazione alla gara.	Presentazione di documentazione falsa per ottenere il finanziamento.	Acquisizione e Gestione progetti (AGP) AF Internal Audit (IA)	Acquisizione progetti
	Induzione del funzionario pubblico a favorire, nell'ambito di una gara pubblica, il CUEIM nonostante un'offerta peggiore rispetto agli altri competitors.	Omissione di informazioni rilevanti che avrebbero impedito o ostacolato il conseguimento del finanziamento.	AGP AF IA	Acquisizione progetti

Attività Sensibile	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure di affidamento diretto o a trattativa privata di commesse.
--------------------	---

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa	Induzione dei soggetti pubblici a stipulare con il CUEIM contratti o convenzioni in difetto dei presupposti sostanziali e procedurali.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF	Approvvigionamento beni e servizi Gestione pagamenti  Anticipi e Rimborsi
	Induzione dei soggetti pubblici ad escludere dalla trattativa potenziali competitor del CUEIM in assenza di fondati motivi.	Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF RP	Assunzione del personale
	Induzione dei funzionari pubblici a favorire il CUEIM nell'aggiudicazione di una convenzione o di un contratto in mancanza di fondati motivi.	Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi
	Alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione per la partecipazione alla trattativa.	Produzione di documenti alterati ed informazioni false in modo da trarre in inganno il funzionario pubblico.	AGP AF RP	Acquisizione progetti
		Formulazione di budget e prospetti di spesa irrealistici ovvero eccessivi rispetto ai ragionevoli requisiti della commessa.	AGP AF RP	Acquisizione e Gestione progetti

<b>Attività Sensibile</b>	<b>Gestione degli adempimenti tecnico/sostanziali previsti dai contratti/convenzioni.</b>
---------------------------	---

<b>Reato</b>	<b>Finalità della condotta</b>	<b>Esempi di modalità di realizzazione della condotta</b>	<b>Aree Operative</b>	<b>Processo</b>
Malversazione/Indebita percezione di finanziamenti pubblici Truffa	Utilizzo dei fondi pubblici per finalità diverse da quelle stabilite nel contratto/convenzione	Assegnazione di incarichi a persone fisiche o giuridiche che non dispongono dei requisiti tecnico professionali adeguati a svolgere le attività assegnate.	AF RP	Gestione progetti Approvvigionamento beni e servizi
		Corresponsione o riconoscimento di rimborsi spese eccedente a quelle effettivamente sostenute.	AF IA RP	Gestione pagamenti Anticipi e Rimborsi
		Sostenimento di costi e di spese per attività non attinenti lo svolgimento delle attività progettuali ovvero per attività mai realizzate.	AF IA RP	Gestione progetti Gestione pagamenti Rendicontazione
		Corresponsione o riconoscimento di compensi a soggetti che non hanno svolto alcuna attività inerente l'esecuzione del contratto/convenzione.	AF IA RP	Approvvigionamento beni e servizi Gestione pagamenti Rendicontazione

<b>Attività Sensibile</b>	<b>Gestione della rendicontazione, fatturazione e contabilizzazione incassi.</b>
---------------------------	--

<b>Reato</b>	<b>Finalità della condotta</b>	<b>Esempi di modalità di realizzazione della condotta</b>	<b>Aree Operative</b>	<b>Processo</b>
Malversazione/Indebita percezione di finanziamenti pubblici Truffa Corruzione	Induzione del funzionario pubblico a ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione necessaria.  Alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione.  Falsificazione della fattura per conseguire tramite la sua emissione, corrispettivi non dovuti.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF	Approvvigionamento beni e servizi Gestione pagamenti Anticipi e Rimborsi
		Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF RP	Assunzione del personale
		Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi
		Produzione di documenti alterati ed informazioni false in modo da trarre in inganno il funzionario pubblico.	AF AGP	Rendicontazione
		Alterazione/falsificazione del contenuto della fattura.	AF IA	Gestione fatturazione Gestione pagamenti

Attività Sensibile	Gestione delle ispezioni, verifiche, collaudi effettuati sul CUEIM in forza del contratto/convenzione.
--------------------	--

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Areae Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione	Induzione del soggetto pubblico a nominare come responsabili del procedimento persone legate al CUEIM da vincoli di parentela, affinità, amicizia.  Induzione del funzionario pubblico ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi  Gestione pagamenti  Anticipi e Rimborsi
		Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF RP	Assunzione del personale
		Stipulazione di accordi/lettere d'incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi

Attività Sensibile	Rinnovo di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica o ottenute con affidamento diretto o trattativa privata.
--------------------	---

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione	Induzione dei soggetti pubblici a favorire il rinnovo di un contratto/convenzioni e in mancanza di fondati motivi.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi  Gestione pagamenti  Anticipi e Rimborsi
		Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM, ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF RP	Assunzione del personale e/o collaboratori
		Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi

### 7.1.2. Gestione del personale

Attività Sensibile	Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori.
--------------------	---

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione	Induzione dei funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi  Gestione pagamenti  Anticipi e Rimborsi
		Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM, ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF RP	Assunzione del personale
		Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF RP	Approvvigionamento beni e servizi

### 7.1.3. Gestione fiscale

Attività Sensibile	Gestione degli adempimenti fiscali (dichiarazioni annuali e periodiche) e relative ispezioni/verifiche da parte delle Autorità competenti.
--------------------	--

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione/Istigazione alla corruzione	Induzione dei funzionari pubblici a redigere un verbale che possa essere interpretato positivamente dagli Uffici Tributarî in caso di ispezione.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF	Approvvigionamento beni e servizi  Gestione pagamenti  Anticipi e Rimborsi
	Induzione dei funzionari degli Uffici Tributarî a interpretare positivamente e/o a ridurre l'importo da pagare derivanti dai verbali.	Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF  Presidenza	Assunzione del personale
	Induzione dei funzionari pubblici a garantire il buon esito degli adempimenti in oggetto omettendo rilievi/eccezioni ovvero indurlo ad impiegare procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.	Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose.	AF  RP	Approvvigionamento beni e servizi

### 7.1.4. Gestione del contenzioso

Attività Sensibile	Gestione del contenzioso (tributario, civile, cause del lavoro, ecc.).
--------------------	--

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Corruzione in atti giudiziari	Induzione dell'Autorità Giudiziaria o degli ausiliari incaricati della stessa a favorire l'associazione nell'ambito di procedimenti a carattere tributario.	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	AF	Approvvigionamento beni e servizi Gestione pagamenti Anticipi e Rimborsi
	Induzione dell'Autorità Giudiziaria in funzione di giudice del lavoro o dei suoi ausiliari e/o dell'Ufficio Provinciale del lavoro a pronunciarsi in senso favorevole in assenza/carenza di presupposti di legge.	Riconoscimento di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico anche con il concorso di altri soggetti interni o esterni al CUEIM ad esempio attraverso l'assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.	AF AGP RP	Assunzione del personale
	Induzione dell'Autorità Giudiziaria a non procedere ovvero ad archiviare illegittimamente procedimenti penali per i reati previsti dalla L.n 675/95.	Stipulazione di accordi/lettere di incarico con l'incaricato di pubblico servizio o con persona da lui segnalata a condizioni particolarmente vantaggiose	AF AGP RP	Approvvigionamento beni e servizi

### 7.1.5. Gestione della fatturazione

Attività Sensibile	Gestione della fatturazione
--------------------	-----------------------------

Reato	Finalità della condotta	Esempi di modalità di realizzazione della condotta	Aree Operative	Processo
Truffa	Falsificazione della fattura, per conseguire, tramite la sua emissione, corrispettivi non dovuti o per registrare costi non sostenuti.	Alterazione/falsificazione del contenuto di fatture e documenti di spesa.	AF IA	Gestione fatturazione Gestione pagamenti

<b>Attività Sensibile</b>	Contabilizzazione degli stati di avanzamento dei progetti.
---------------------------	--

<b>Reato</b>	<b>Finalità della condotta</b>	<b>Esempi di modalità di realizzazione della condotta</b>	<b>Aree Operative</b>	<b>Processo</b>
Truffa False comunicazioni sociali	Contabilizzazione di incassi in misura superiore/inferiore a quella effettivamente riscossa/maturata al fine di presentare in bilancio dati non veritieri e non corretti, strumentali alla presentazione di dati economico-finanziari diversi rispetto alla realtà.	Alterazione dei budget di commessa attraverso l'inserimento di ricavi non maturati o di costi non sostenuti.	RP AGP AF	Gestione progetti Rendicontazione
		Disapplicazione di corretti principi contabili in materia di rendicontazione degli stati di avanzamento dei progetti.	Presidenza AF IA	Rendicontazione

### 7.1.6. Bilancio

<b>Attività Sensibile</b>	Predisposizione del bilancio o di documenti contabili.
---------------------------	--

<b>Reato</b>	<b>Finalità della condotta</b>	<b>Esempi di modalità di realizzazione della condotta</b>	<b>Aree Operative</b>	<b>Processo</b>
Truffa False comunicazioni sociali	Falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.  Induzione in errore di tutti i portatori di interesse circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale al fine di trarne un ingiusto profitto.	Modifica dei dati contabili presenti nel sistema informatico attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.	AF	Redazione del bilancio Gestione dei sistemi contabili ed informativi
		Disapplicazione di corretti principi contabili.	AF IA	Redazione del bilancio
		Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.	AF	Redazione del bilancio

### 7.1.7. Gestione rapporti Collegio dei Revisori e Associati

<b>Attività Sensibile</b>	Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con gli associati.
---------------------------	--

<b>Reato</b>	<b>Finalità della condotta</b>	<b>Esempi di modalità di realizzazione della condotta</b>	<b>Aree Operative</b>	<b>Processo</b>
Impedito controllo	Impedimento od ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo dei sindaci e degli associati.	Occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.	IA	Rapporti istituzionali

## 7.2. Impostazioni organizzative e gestionali a presidio delle attività sensibili


Avendo a base la matrice dei rischi sopra individuata, si è proceduto ad individuare i controlli applicati e/o applicabili per prevenire il manifestarsi di condotte illecite.

A tal fine, l'analisi effettuata si è basata sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti con indicazione dei momenti di controllo (v. Figura 1);
- introduzione di una unità organizzativa deputata alle attività di Internal audit;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite che prevedono una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.



# ORGANIGRAMMA



I processi/sottoprocessi che sono stati esaminati, in quanto correlati al verificarsi delle attività a rischio in precedenza riportate sono:

- P1. Acquisizione di progetti - commesse
- P2. Gestione dei progetti - commesse
- P3. Rendicontazione dei progetti - commesse
- P4. Approvvigionamento di beni e servizi
- P5. Gestione della fatturazione e degli incassi
- P6. Gestione anticipi e rimborsi missioni
- P7. Gestione dei pagamenti
- P8. Assunzione e selezione del personale
- P9. Elaborazione del Bilancio d'esercizio
- P10. Internal Audit
- P11. Convocazione organi statutari.

Ai processi sopra richiamati si aggiunge la procedura sulla Gestione dei sistemi contabili ed informativi inclusa nell'ambito del Documento Programmatico sulla Sicurezza

I processi sopra richiamati vengono di seguito analizzati al fine di individuare in che misura gli stessi contribuiscono alla mitigazione dei rischi sopra indicati.

<b>7.2.1. PROCESSO DI ACQUISIZIONE PROGETTI - COMMESSE</b>	
Reato	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.9, 3.13, 4.3. Procedura P1 – Acquisizione progetti - commesse
Attività di controllo	Separazione dei poteri tra il responsabile della stesura del progetto all'uopo incaricato, il responsabile della valutazione della qualità e correttezza del progetto (Area Acquisizione e Gestione Progetti) ed il responsabile della presentazione del progetto stesso (Vice Presidente delegato alle attività dell'Area amministrazione e finanza). Tutte le comunicazioni inerenti la formazione e presentazione del progetto sono protocollate ed appositamente archiviate. Tutti i rapporti con committenti pubblici sono tenuti dagli organi di presidenza. I componenti della struttura operativa debbono ricevere una delega specifica e temporalmente circoscritta da parte degli organi di presidenza per tenere rapporti con committenti pubblici per conto del CUEIM.
Rischi mitigati	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Truffa.

<b>7.2.2. PROCESSO DI GESTIONE DEI PROGETTI</b>	
Reato	Malversazione Indebita percezione di finanziamenti pubblici Truffa
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.9, 3.13, 4.3 Procedure: P2 – Gestione progetti P3 – Rendicontazione progetti P4 – Approvvigionamento beni e servizi P5 – Gestione fatturazione ed incassi P6 – Anticipi e rimborsi P7 – Gestione Pagamenti P8 – Assunzione e selezione del personale
Attività di controllo	Nei progetti di particolare rilevanza, viene individuato da parte degli Organi di Presidenza un Responsabile di progetto e un Comitato Scientifico composto da Professori Universitari di prima e seconda fascia o da professionisti del settore altamente qualificati. Il Responsabile scientifico cura l'esecuzione del progetto sotto la direzione e controllo del Comitato Tecnico Scientifico. Alle funzioni di controllo del Comitato Tecnico Scientifico si affiancano quelle del Responsabile dell'Area Acquisizione e Gestione Progetti che, in ogni momento, può realizzare ispezioni, effettuare verifiche, richiedere documentazione. Il Responsabile di progetto ha capacità di definire impegni di spesa nei limiti degli importi stabiliti a budget e nel rispetto delle procedure di Gestione dei pagamenti e Approvvigionamenti di Beni e Servizi. Ogni scostamento dai limiti di budget richiede un'approvazione da parte degli Organi di Presidenza previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Tutte le spese sono sempre e comunque autorizzate dalla Presidenza.
Rischi mitigati	Malversazione Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa

<b>7.2.3. PROCESSO DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI</b>	
Reato	Malversazione Indebita percezione di finanziamenti pubblici Truffa
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.9, 3.13, 4.3 Procedura P3 – Rendicontazione
Attività di controllo	Per ogni progetto avviato, viene nominato un responsabile della rendicontazione che opera a stretto contatto con il personale dell'Area Amministrazione e Finanza. In ogni momento l'OdV può svolgere verifiche, indagini ed ispezioni, formulando, ove necessario, proposte di intervento correttivo.
Rischi mitigati	Malversazione Indebita percezione di finanziamenti pubblici Truffa

<b>7.2.4. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.9, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 Procedura P4 – Approvvigionamento di beni e servizi
Attività di controllo	Separazione dei poteri tra il responsabile dell'approvvigionamento all'uopo incaricato, il responsabile della valutazione della qualità e correttezza degli acquisti (Area Acquisizione e Gestione Progetti) ed il responsabile della stipula del contratto, ove previsto (Vice Presidente delegato alle attività dell'Area amministrazione e finanza). Tutte le comunicazioni inerenti gli approvvigionamenti sono protocollate ed appositamente archiviate. Sono prevedibili appositi limiti di spesa nonché specifiche modalità di assegnazione delle forniture a terzi basate sull'importo complessivo dell'acquisto (aste o trattative private).
Rischi mitigati	Possibilità di nascondere un falso acquisto finalizzato alla raccolta di denaro per corruzione. Incongruità delle condizioni economiche concordate. Attribuzione di incarichi a soggetti facenti parte della pubblica amministrazione in vista di ottenere condizioni di favore. Elargizione di proventi a terzi in assenza di un rapporto economico sottostante.

<b>7.2.5. PROCESSO DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ED INCASSI</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 Procedura P5 – Gestione fatturazione ed incassi
Attività di controllo	L'attività di fatturazione viene svolta dal personale amministrativo con il supporto di un qualificato studio di commercialisti. Separazione di poteri tra chi firma i contratti e chi controlla l'emissione delle fatture.
Rischi mitigati	Incongruenza e non correttezza della fattura.

<b>7.2.6. PROCESSO DI ANTICIPI E RIMBORSI SU MISSIONI</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 Procedura P6 – Anticipi e rimborsi
Attività di controllo	Previsione di diversi livelli autorizzativi per l'ottenimento di anticipi e rimborsi su missioni: rispettivamente Responsabile di Progetto, Presidente delegato all'Area Acquisizione e Gestione Progetti e Vice Presidente delegato alle attività di Amministrazione e Finanza. Tutte le comunicazioni inerenti anticipi e rimborsi sono protocollate ed appositamente archiviate. Il personale dell'Area Amministrazione e Finanza deve verificare la congruenza tra l'autorizzazione ed i giustificativi di spesa forniti dal collaboratore prima di procedere al pagamento.
Rischi mitigati	Creare riserve di denaro con trasferite fittizie o rendiconti falsi.

<b>7.2.7. PROCESSO DI GESTIONE DEI PAGAMENTI</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 Procedura P7 – Gestione pagamenti.
Attività di controllo	Separazione tra chi formula il mandato di pagamento e chi materialmente autorizza ed effettua i pagamenti. Il prospetto riepilogativo della riconciliazione bancaria è sottoscritto dal Vice Presidente delegato responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza e verificato, trimestralmente, dall'OdV. Esistenza di un registro di cassa dove vengono annotate tutte le entrate/uscite finanziarie effettuate giornalmente. Periodicamente il Collegio dei Revisori dei Conti firma tale registro controllando la corrispondenza con la situazione presente nella cassa.
Rischi mitigati	Esistenza di uscite finanziarie non registrate. Effettuazione di pagamenti non dovuti.

<b>7.2.8. PROCESSO DELL'ASSUNZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici Corruzione in atti giudiziari
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 Procedura P8 – Assunzione e selezione del personale
Attività di controllo	Separazione dei poteri e assenza di vincolo gerarchico tra colui che rileva la necessità di effettuare una assunzione (es. responsabile di progetto, responsabile di area, Presidente delegato all'Area Acquisizione e Gestione Progetti) e colui che approva tale decisione e stabilisce anche il quantum da corrispondere. Utilizzo di un Consulente esterno del lavoro che offre supporto tecnico all'intera procedura.
Rischi mitigati	Effettuazione di assunzioni non programmate o sulla base di pressioni esterne provenienti da funzionari della Pubblica Amministrazione, dietro ottenimento di favoreggiamenti. Favoreggiamento nell'esecuzione della selezione. Predisposizione di comunicati relativi alle categorie protette non veritiere.

<b>7.2.9. PROCESSO GESTIONE DEI SISTEMI CONTABILI ED INFORMATIVI (PRIVACY)</b>	
Reato	False comunicazioni
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico 3.1, 3.2., 3.9, 3.13 4.5 Documento Programmatico per la Sicurezza del trattamento dei dati personali in cui sono indicate specifiche procedure.
Attività di controllo	Esistenza di un responsabile dotato di adeguati poteri ed autonomia a presidio della procedura.
Rischi mitigati	La perdita di un effettivo controllo sui dati che, potendo essere inseriti, controllati e modificati da una stessa persona, potrebbero essere alterati facilmente.

<b>7.2.10. PROCESSO ELABORAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO</b>	
Reato	False comunicazioni sociali
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico, Procedura P9 – Bilancio di esercizio
Attività di controllo	Creazione di condizioni di contraddittorio tra il Presidente del CUEIM, Responsabile dell'Unità organizzativa Amministrazione e Finanza, Responsabile dell'Unità Internal Audit, Responsabili di area e di progetto.
Rischi mitigati	Modifica dei dati contabili presenti nel sistema informatico attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali. Disapplicazione di corretti principi contabili. Sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

<b>7.2.11. PROCESSO CONTROLLO DI GESTIONE</b>	
Reato	Corruzione Istigazione alla Corruzione Indebita Percezione di finanziamenti pubblici
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico, Procedura P10 – Internal Audit
Attività di controllo	Creazione di una Unità Organizzativa di Internal Audit
Rischi mitigati	Tutti i rischi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

<b>7.2.12 PROCESSO RAPPORTI ISTITUZIONALI</b>	
Reato	Corruzione False comunicazioni sociali
Fattore qualificante il controllo	Codice Etico, procedura P11 – Rapporti Istituzionali
Attività di controllo	Fissazione di regole per la convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati.
Rischi mitigati	Occultamento di informazioni rilevanti per l'assunzione di decisioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Comportamenti fraudolenti tesi a ledere i diritti degli Associati

### **7.3. Organismo di Vigilanza**

#### **7.3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione di CUEIM, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, con la stessa delibera con la quale ha adottato il Modello, ha individuato e nominato il proprio Organismo di Vigilanza (ODV). I ruoli e le competenze proprie di tale organismo sono affidate al responsabile della **funzione di Internal audit** del CUEIM.

Alla luce dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di

azione voluti dal D.Lgs. 231 e ribaditi dalle Linee Guida delle Associazioni di Categoria, la suddetta figura è stata ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione allo svolgimento delle funzioni indicate.

A tale Organo monocratico sono stati conferiti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso, conferendogli altresì le responsabilità attribuite dal Decreto; nonché l'incarico di curarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

In caso di temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'Organismo di Vigilanza, con contratti annuali, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

Nell'organigramma aziendale, l'ODV risponde al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV verrà assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale del CUEIM.

### **7.3.2. Funzioni e poteri dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Più in particolare, le funzioni dell'organismo di vigilanza sono:

- analizzare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo allorchè le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura organizzativa del CUEIM o delle attività svolte.

Nell'esercizio di tali funzioni potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole Funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata.

Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

In particolare sono previste:

- 1) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- 2) verifiche dei processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia dei Protocolli e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
  - un riesame delle situazioni analizzate;
  - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
  - le richieste o segnalazioni pervenute.

Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle aree coinvolte;
- coinvolgere negli audit anche direttamente i responsabili operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree di rischio, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dal vertice del CUEIM, l'evoluzione dell'organizzazione e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio;
- richiedere ai responsabili di area e di progetto le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque collaboratore o dipendente del CUEIM in relazione a eventuali criticità nel Modello, violazioni dello stesso e, più in generale, qualsiasi situazione che possa esporre il CUEIM a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello, le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività, l'evidenza delle attività svolte e degli incontri effettuati;
- verificare che il vertice aziendale assicuri la conoscenza e l'osservanza, da parte dei collaboratori e dipendenti del CUEIM che a esso riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni di interesse del CUEIM;
- coordinarsi con il vertice del CUEIM per assicurare la costante formazione dei collaboratori e dipendenti del CUEIM in relazione alle problematiche del D.lgs. 231/01;
- fornire raccomandazioni al vertice aziendale per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare incontri periodici con i responsabili di area e di progetto al fine di raccogliere informazioni utili all'aggiornamento o modifica del Modello;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del modello al Presidente del CUEIM e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine di verificare

l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

Le attività poste in essere dell'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che la Presidenza del CUEIM è chiamata a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo di vigilanza.

I dipendenti del CUEIM sono tenuti a collaborare con l'ODV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata a CUEIM – Responsabile dell'ODV – Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 37129 Verona.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'ODV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

### **7.3.3. Attività di reporting dell'ODV**

L'Organismo di vigilanza riporta i risultati delle sue attività al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'Organismo:

- riferisce costantemente del proprio operato al Presidente del CUEIM, comunicando le violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con relazione scritta sul risultato del proprio operato;
- riferisce immediatamente al Presidente del CUEIM nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenziano gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presenta al Presidente del CUEIM, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

### **7.3.4. Il flusso informativo verso l'ODV**

L'obbligo di informazione all'ODV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le informazioni fornite all'ODV mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'ODV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutte le Unità Organizzative sono tenute a portare a conoscenza dell'ODV,

qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

All'ODV devono essere comunicate le eventuali informative concernenti:

- qualsiasi tipologia di documenti dai quali si evinca la pendenza di indagini per i reati di cui al D.lgs 231, anche contro ignoti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziari, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al D.lgs 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e collaboratori del CUEIM nei confronti dei quali la magistratura sta procedendo per uno dei reati di cui al D.lgs. 231/01
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili ed all'assetto societario;
- i rapporti e la documentazione rilevante predisposti dai responsabili delle unità organizzative nell'esercizio delle loro attività di controllo, dai quali possono emergere profili di contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs 231;
- le risultanze di eventuali commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le decisioni conclusive dei procedimenti disciplinari;
- le anomalie o atipicità rilevanti riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nelle aree di attività a rischio che richiedono interfaccia con la Pubblica Amministrazione.

I Responsabili delle Unità operative sono tenuti all'individuazione e alla trasmissione all'ODV di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

#### **7.4. Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione**

L'ODV procede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu - ai dipendenti del CUEIM (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale che sottoscriveranno il modulo allegato (Allegato 1);
- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu - all'organo amministrativo delle Società controllate e/o collegate del CUEIM, affinché tale organo adotti il Modello tramite apposita delibera e prenda le determinazioni che riterrà più opportune con riferimento al coordinamento delle attività dell'ODV al suo interno;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti di CUEIM, i membri dell'organo amministrativo e del Collegio

Sindacale del CUEIM e delle sue Società controllate e/o collegate e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con il CUEIM. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello.

## **7.5. Linee guida del sistema sanzionatorio**

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira il CUEIM ed in quanto potenzialmente foriero di responsabilità amministrative.

Le violazioni del Modello costituiscono lesione del rapporto fiduciario con il CUEIM ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurate al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per il CUEIM e saranno adottate nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

### **7.5.1. Lavoratori dipendenti**

È fatto obbligo ad ogni dipendente del CUEIM di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse del CUEIM osservando le procedure interne previste dal Modello.

In particolare il dipendente potrà incorrere:

- nel rimprovero verbale o scritto qualora commetta una infrazione alle previsioni del Modello considerata di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella multa qualora violi più volte le previsioni del presente Modello e qualora le singole violazioni vengano considerate di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella sospensione dal servizio e della retribuzione qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello vengano considerate di maggiore gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile ed espongono il CUEIM a una oggettiva situazione di rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231;
- nel licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello e diretti in modo univoco alla commissione di un reato rilevante ai sensi del D.lgs 231;
- nel licenziamento senza preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti, non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello e costituente reato rilevante ai sensi del D.lgs 231.

Il tipo e l'intensità delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza,

- imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
  - alle mansioni del lavoratore;
  - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Si precisa che la commissione o il tentativo di commissione di reati, di cui agli artt. 24, 25, 25bis, 25ter, 25quater e 25quinqes del D.lgs. 231, costituisce illecito disciplinare grave.

Ai dirigenti sono applicate le misure più idonee in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

L'ODV verifica l'inerenza dell'infrazione alle previsioni del Modello e, in caso di esito positivo, può esprimere un parere non vincolante sulla tipologia e sull'entità della sanzione applicabile.

La sanzione è irrogata dal Presidente, su proposta del Vice Presidente del CUEIM.

### **7.5.2. Membri del Consiglio di Amministrazione**

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio ed al Collegio Sindacale, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere anche del Collegio Sindacale provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi gravi di infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni. Qualora le violazioni commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando il particolare l'Assemblea per l'adozione delle misure necessarie.

### **7.5.3. Collaboratori esterni**

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'ODV, pregiudizio al CUEIM verranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati al CUEIM.

Allegato 1

[INTESTAZIONE]

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, legato al CUEIM da un rapporto di \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

- di essere a conoscenza dei reati richiamati nel D.lgs 231;
- di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del CUIEM nonché delle procedure di attuazione dello stesso;
- delle sanzioni previste in caso di comportamenti in violazione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del CUIEM;

**D I C H I A R A**

*che nella conduzione della propria attività e nella gestione dei propri rapporti con e per conto di CUEIM si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta*

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_

Luogo e data